

**COMUNE DI SUSEGANA**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**SCHEMA DI ACCORDO**

**PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "EX GARDEN" SITA IN VIA IV NOVEMBRE A SUSEGANA**

***EX ART. 6 DELLA L.R. VENETO N. 11/2004***

TRA

**COMUNE DI SUSEGANA**, Codice Fiscale 82002750261 e Partita Iva 00471640268, con sede legale in Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 11, rappresentata da [...], nata a [...] il [...], domiciliata per la carica presso il Comune di Susegana (TV), Piazza Martiri della Libertà n. 11, la quale interviene ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) e dell'art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nella sua qualità di responsabile dell'Area IV – *Gestione del territorio* del Comune di Susegana, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse di quest'ultimo ed autorizzata alla firma del presente atto giusta deliberazione di Giunta comunale n. [...] del [...], di seguito denominato anche il "**Comune**"

E

**NUOVA GARDEN S.R.L.**, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno 00796340263, r.e.a. n. TV- 95388, con sede legale in Susegana (TV), via IV Novembre n.

18, ove domiciliata per la carica, capitale sociale di euro 37.440,00 (trentasettemilaquattrocentoquaranta/00) interamente versato, con socio unico Immobiliare Mercatelli S.r.l. (Codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso-Belluno 00761960269, r.e.a. n. TV-142715, con sede legale in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini n. 2/a, capitale sociale di euro 1.663.650,00 (unmilione seicentotossantatreseicentocinquanta/00) interamente versato), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* ROBERTO GRIGOLIN, codice fiscale GRGRRT55A24C689L nato a Cima-dolmo il 24.01.1955 residente in Susegana (TV), via IV Novembre n.55, il quale interviene con i poteri necessari alla stipula del presente atto in forza del vigente statuto sociale, di qui in avanti denominata anche sola la “**Proponente**”;

congiuntamente denominati anche solo le “**Parti**”.

#### **PREMESSO CHE**

- la Proponente è proprietaria del compendio immobiliare situato lungo la “SS13 – Pontebbana”, all’angolo tra via IV Novembre e Via Monte Rosa a Susegana (TV), catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Susegana (TV) al foglio 40, mappali nn. 382, 1343, 1344, 960 parte e 1249 parte avente una superficie complessiva pari a 16.482 mq, graficamente meglio rappresentato nella planimetria allegata **sub. 1** (di seguito anche solo il “**Compendio Immobiliare**”);

- nel 2010 la Proponente presentava un Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per il Compendio Immobiliare, denominato “Nuova Garden Z.T.O. C2.1/129/PL” (di seguito anche il “**PdL**”), che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo pari ad € 877.569,31 tra cui, in particolare, una “nuova” rotatoria lungo la SS13 – Pontebbana e la cessione al Comune di un lotto edificabile. Il PdL veniva approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 17.02.2011 ma mai convenzionato né attuato;

- la Proponente, con nota del 17.12.2018 (assunta al prot. comunale n. 25580 del 21.12.2018), dichiarava che “*non intende [ndr. intendeva] procedere all’attuazione del pua in parola, rinunciandovi formalmente, chiedendo che sia fatta salva la previsione insediativa dell’ambito di proprietà*”, rendendosi comunque disponibile a ripianificare l’ambito del Compendio Immobiliare mediante apposito accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004;

- il Comune, con deliberazione di Giunta n. 10 del 15.01.2019, prendeva atto della formale rinuncia all’attuazione del PdL approvato pervenuta dalla ditta lottizzante;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- frattanto, a fronte del degrado di questo ampio Compendio Immobiliare ormai dismesso, la Proponente valutava di eseguire un articolato intervento di recupero degli edifici esistenti mediante (i) la demolizione delle porzioni più degradate; (ii) il recupero e la

ristrutturazione del fabbricato principale – in passato adibito al locale notturno noto come “Garden Club”, uno dei complessi ricreativi e di intrattenimento storicamente più noti del territorio coneglianese – allo scopo di consentirne il riuso a pubblico esercizio di ristorazione. A tale scopo, venivano quindi eseguiti diversi interventi edilizi assentiti con i seguenti titoli:

- S.C.I.A. per demolizione parziale, prot. n. 4310 del 02.03.2018, pratica edilizia n. 2018/00047;
- C.I.L.A. per manutenzione straordinaria della copertura, prot. n. 2246 del 29.01.2019, pratica edilizia n. 2019/00016;
- S.C.I.A. per demolizione parziale, prot. n. 2990 del 07.02.2019, pratica edilizia n. 2019/00024;
- S.C.I.A. per manutenzione straordinaria del fabbricato a pubblico esercizio denominato “ex Garden Club”, con ampliamento ai sensi della L.R. Veneto 14/2009 e s.m.i., prot. n. 3958 del 20.02.2019 pratica edilizia n. 2019/00042;
- S.C.I.A. per variazioni prospettiche e forometriche, prot. n. 19480 del 16.09.2019, pratica edilizia n. 2019/00247;

- la Proponente avviava, quindi, un programma di rigenerazione e valorizzazione del Compendio Immobiliare che, in particolare, ha consentito il recupero della dismessa ex discoteca “Garden Club” mediante la creazione di un “nuovo” polo attrattivo, moderno ed integrato con le attuali esigenze del territorio. Segnatamente, è stata realizzata ed aperta al pubblico l’attività di somministrazione di

alimenti e bevande denominata “Ristorante New Garden”, dotata di ampi spazi a parcheggi e servizi che, in breve tempo, è diventata uno dei punti di riferimento dell'intrattenimento nel territorio trevigiano;

- la Proponente ha comunque valutato la possibilità di consolidare l'azione di recupero avviata su quest'area che, pur rappresentando uno storico polo attrattivo del territorio, è rimasta per lungo tempo in stato di totale abbandono. A tale scopo, in data 4.10.2024 la Proponente ha presentato una proposta di variante al PI finalizzata: (i) alla ripianificazione della zona del Compendio Immobiliare, attualmente ricompresa tra le “*aree non pianificate*” ex art. 33 L.R. n. 11/2004, mediante la suddivisione dell'area di proprietà in due ambiti autonomi aventi specifiche carature urbanistiche e destinazioni; nonché a (ii) consolidare l'azione di recupero avviata sul Compendio Immobiliare esistente e la sua destinazione ricreativa consentendo, a tale scopo, l'ampliamento di ulteriori 800 mq. della SNP esistente, senza che ciò comporti ulteriore consumo di suolo; e (iii) introdurre, in ipotesi di dismissione del Compendio Immobiliare, la possibilità di una sua riconversione secondo le previsioni urbanistiche di zona, previa presentazione di un apposito Piano Urbanistico Attuativo (di seguito anche solo la “**Proposta**”);

- nella specie, la Proposta prevede l'approvazione da parte del Comune di una specifica variante urbanistica finalizzata a riclassificare l'area su cui insiste il Compendio Immobiliare in zona “ZTO B/76 –

*zone residenziali consolidate e di ristrutturazione*”, la cui area scoperta a destinazione prevalentemente a parcheggio, come più precisamente definito dall’apposita Scheda Normativa;

- la Proponente, al fine di dare attuazione alla Proposta, si è impegnata a consolidare l’intervento di riqualificazione del Compendio Immobiliare senza ulteriore consumo di suolo, mantenendo attivo e potenziando l’esercizio pubblico esistente e destinando gran parte dell’area in proprietà a parcheggio di pertinenza dell’attività insediata;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Comune di Susegana è dotato di Piano di Assetto del Territorio (il “PAT”) approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 26 marzo 2015, successivamente ratificata con deliberazione di Giunta provinciale n° 139 del 20 aprile 2015, pubblicato sul bur n. 48 del 15 maggio 2015;
- il Comune di Susegana è altresì dotato di Piano degli Interventi (il “PI”) approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e ss. L.R. n. 11/2004, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21.03.2017 e successive varianti;
- allo stato, il Compendio Immobiliare è urbanisticamente classificato tra le “*aree non pianificate ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2004*”, da assoggettare ad accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004;

- l'art. 6 L.R. n. 11/2004 consente ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di interesse pubblico;
- i suddetti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
- per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/2004 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241/1990;

**RILEVATO CHE**

- la Proposta, nel suo complesso, è coerente con le previsioni del PAT e presenta rilevanti profili di interesse pubblico, in quanto:
  - consolida le iniziative di recupero e riqualificazione del Comparto Immobiliare, senza comportare ulteriore consumo di suolo;
  - ripianifica un ambito di urbanizzazione consolidata in parte sottoutilizzato, implementando il processo di recupero e di riqualificazione;
- l'approvazione della Proposta comporta, inoltre, l'obbligo per la Proponente di riconoscere al Comune il contributo straordinario di cui

all'art. 16, co. 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, determinato ai sensi degli artt. 18 delle norme tecniche del PAT, 68 e 71 delle norme tecniche operative del PI (le "NTO") in materia di perequazione urbanistica;

#### **DATO ATTO CHE**

- Il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. [...] del [...], ha riconosciuto che la Proposta presentata da Nuova Garden S.r.l. riveste carattere di rilevante interesse pubblico e, conseguentemente, ha approvato lo schema del presente atto di accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 ed ha adottato la conseguente variante urbanistica.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate

#### **CONVENGONO E STIPULANO**

#### **QUANTO SEGUE.**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI.**

**1.1.** Le premesse e gli allegati costituiscono ad ogni effetto parte sostanziale ed integrante del presente atto.

**1.2.** Sono allegati al presente atto:

1. planimetria catastale con individuazione dell'area di intervento fuori scala;

2. Estratto Piano degli Interventi - variante;

3. Scheda Normativa n. 54.

**ARTICOLO 2 – OBIETTIVI DELL’ACCORDO.**

**2.1.** Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

○ per la Proponente

- la ripianificazione del Compendio Immobiliare, attualmente ricompreso tra le “*aree non pianificate*” ex art. 33 L.R. n. 11/2004, mediante la suddivisione dell’area di proprietà in due ambiti autonomi aventi specifiche carature urbanistiche e destinazioni, così da consolidare l’azione di recupero avviata sul Compendio Immobiliare esistente e la sua destinazione ricreativa mediante l’ampliamento di 800 mq della SNP esistente, nonché introducendo la possibilità, in ipotesi di dismissione del Compendio Immobiliare, di una sua riconversione secondo le previsioni urbanistiche di zona, previa presentazione di un apposito Piano Urbanistico Attuativo;

○ per il Comune

- la riqualificazione e la rigenerazione dell’ambito urbanizzato mediante recupero e consolidamento della dismessa ex discoteca “Garden Club”;
- l’ottenimento di una somma di € 185.000,00 (euro centotantacinquemila/00), a titolo di contributo straordinario;

### ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO.

**3.1.** Il presente accordo ha ad oggetto il Compendio Immobiliare che, attualmente, ricomprende il complesso destinato a pubblico esercizio e le relative aree a parcheggio, per una superficie territoriale complessiva di mq 16.482, con relative aree a parcheggio e a verde, come meglio descritto nella Scheda Normativa n. 54 allegata sub 3).

**3.2.** L’accordo ha ad oggetto la ripianificazione dell’area su cui insiste il Compendio Immobiliare mediante la previsione dei seguenti criteri e parametri urbanistici:

○ *Classificazione urbanistica e disciplina vigente*

Superficie territoriale, pari a mq 16.482 classificata come “area non pianificata” ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2004 da assoggettare ad accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004 e art. 71 delle NTO del PI;

○ *classificazione urbanistica e disciplina di variante*

Superficie territoriale di variante, pari a 16.482 mq, classificata come “ZTO B/76 - zone residenziali consolidate e di ristrutturazione”, ai sensi dell’art. 43 delle NTO, come meglio descritto nella Scheda Normativa n. 54 allegata **sub. 3)**;

○ *Destinazione d’uso ammesse per la ZTO B/76:*

- sono ammesse le destinazioni d’uso previste dalla Scheda Normativa n. 54 allegata **sub. 3)**;
- pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e locale di pubblico spettacolo e di trattenimento in

genere (attività n. 65-2-C del DPR 151/2011), con musica, musica dal vivo e ballo in ogni caso esclusivamente all'interno dei locali nel rispetto della normativa settoriale vigente.

L'attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere in ogni caso sempre prevalente ( $\geq 50\%$  in termini di superfici).

○ *Parametri urbanistici*

- Superficie Netta di Pavimento ("**SNP**") di variante = esistente con possibilità di ampliamento fino a 800 mq di SNP;
- Altezza massima (h) = 9,50 ml;
- per quanto riguarda tutti gli altri aspetti edilizi e dimensionali, le direttive e le prescrizioni, si rinvia alla Scheda Normativa n. 54 come previsto dalle NTO del PI.

L'ampliamento della SNP esistente di ulteriori 800 mq, finalizzato a consolidare l'azione di recupero avviata sul Compendio Immobiliare e la sua destinazione ricreativa, è ammessa mediante intervento edilizio diretto.

In ipotesi di dismissione del Compendio Immobiliare, la riconversione delle superfici esistenti e di progetto, conformemente alle previsioni urbanistiche di zona, dovrà essere attuata mediante apposito Piano Urbanistico Attuativo ex artt. 19 e seguenti della L.R. n. 11/2004.

**ARTICOLO 4 – OBBLIGHI.**

**4.1.** La Proponente si impegna a:

A) sottoscrivere il presente accordo entro 30 (trenta) giorni dall'ado-  
zione della Variante;

B) destinare l'area scoperta, detratta la superficie esistente, quella  
destinata all'ampliamento e per il dehors, esclusivamente a par-  
cheggio, comprensivo di area di manovra e verde di arredo, nella  
misura minima stabilita dalla Scheda Normativa n.54 (80% della  
superficie fondiaria);

C) corrispondere al Comune la somma di € 185.000,00 (euro cen-  
toottantacinquemila/00) a titolo di contributo straordinario ai sensi  
dell'art. 16, co. 4, lett. d-ter) del d.P.R. n. 380/2001;

**4.2.** Il Comune di impegna a sottoporre al Consiglio comunale l'appro-  
vazione della variante urbanistica che recepisce il contenuto del pre-  
sente accordo pubblico-privato, affinché la stessa venga recepita nello  
strumento di pianificazione comunale.

**4.3.** Il Comune si impegna in ogni caso ad attivare e concludere, se-  
condo i principi previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., i procedimenti am-  
ministrativi necessari a dare attuazione al contenuto del presente ac-  
cordo.

**ARTICOLO 5 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO.**

**5.1.** L'approvazione della variante urbanistica dà luogo ad una plusva-  
lenza che deve essere ripartita, ai sensi dell'art. 16, co. 4, lett. d-ter)

d.P.R. n. 380/2001, tra il Comune e la parte privata in misura non inferiore al 50%.

**5.2.** Con deliberazione di consiglio comunale n. [...] del [...], il Comune ha provveduto, conformemente ai vigenti “*criteri e modalità della perequazione urbanistica e contributo perequativo*” di cui agli artt. 18 delle NT del PAT e 68 e 71 delle NTO del PI, alla quantificazione del plusvalore generato dalla variante urbanistica, determinando il contributo straordinario dovuto dalla Proponente al Comune nella misura di € 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00).

**5.3.** Il contributo straordinario di cui al precedente punto 5.2. dovrà essere corrisposto dalla ditta Nuova Garden S.r.l. al Comune con le seguenti modalità:

- **€ 92.500,00** (euro novantaduemilacinquecento/00) entro 30 (trenta) giorni dall’adozione della variante urbanistica e contestuale approvazione del presente schema di accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004; a tal fine detta somma dovrà essere garantita da apposita polizza fidejussoria da rilasciare al Comune di Susse-gana prima della delibera di adozione della variante pena la mancata adozione della variante stessa;

- **€ 92.500,00** (euro novantaduemilacinquecento/00), entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della variante.

**5.4.** Sono altresì a carico della Proponente gli oneri per l’assistenza e per la produzione degli elaborati costituenti la variante urbanistica, gli

studi specialistici ambientali, idrogeologici e geologico-tecnici come da vigenti disposizioni regionali in materia.

## **ARTICOLO 6 – GARANZIE.**

**6.1.** La Proponente si obbliga a costituire idonea garanzia in favore del Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. A tale scopo, la Proponente, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, dovrà consegnare al Comune idonea fideiussione bancaria a garanzia del pagamento della quota residua del contributo straordinario di cui all'art. 5.3. che precede, per un importo complessivo di € 92.500,00 (euro novantaduemilacinquecento/00).

**6.2.** La garanzia di cui al precedente punto dovrà prevedere la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art 1944, co. 2 del Codice civile, nonché la rinuncia espressa alle eccezioni di cui all'art. 1957, co. 1, 2 e 3 del Codice civile.

**6.3.** La Proponente rimane in ogni caso obbligata in solido con i suoi fideiussori.

**6.4.** Nell'ipotesi di inadempimento delle Proponente alle obbligazioni assunte, il Comune potrà escutere la polizza fideiussoria nel modo più ampio, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora.

**6.5.** La garanzia, incondizionata, rimane valida ed efficace fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.

**ARTICOLO 7 – TERMINI ATTUATIVI. DECADENZA.**

**7.1.** La Proponente si impegna a:

- sottoscrivere il presente accordo entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione consiliare di adozione della variante urbanistica. La successiva approvazione è condizionata alla preventiva sottoscrizione del presente accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004;
- consegnare al Comune, all’atto della stipula del presente accordo, le garanzie finanziarie di cui all’art. 6 che precede.

**7.2.** La mancata corresponsione della quota finale del contributo straordinario di cui all’art. 5.3. che precede e/o la mancata registrazione e trascrizione dell’accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della variante urbanistica, determinerà la decadenza delle relative previsioni urbanistiche. In tali ipotesi, Il Comune avrà diritto a trattenere la quota del contributo straordinario già corrisposta dalla Proponente a titolo di penale. Conseguentemente, la Proponente non avrà diritto di pretenderne la restituzione.

**7.3.** In ipotesi di decadenza, si applica quanto previsto dalle norme e dalle previsioni urbanistiche previgenti.

**7.4.** I termini di cui al presente articolo potranno essere prorogati solamente previa deliberazione del Consiglio comunale.

**ARTICOLO 8 – GESTIONE AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO.**

**8.1.** La Proponente, conformemente alle disposizioni normative vigenti, si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, le indagini preliminari del sottosuolo del Compendio Immobiliare e, ove fosse necessario, a dare corso alle operazioni di caratterizzazione ed eventuale bonifica, secondo quanto previsto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (codice ambiente).

**ARTICOLO 9 – EFFICACIA DELL'ACCORDO. CONDIZIONI RISOLUTIVE.**

**9.1.** Il presente accordo ha validità di dieci anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, con facoltà di proroga per ulteriori cinque anni.

**9.2.** La Proponente dà atto che qualora le previsioni di cui all'art. 3 che precede non possano essere attuate, a causa del mancato rilascio di titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni ed altri atti amministrativi comunque denominati in capo a soggetti anche diversi dal Comune, o a causa di esito negativo di studi specifici previsti dalla legge o per causa di forza maggiore o per annullamenti definitivi, anche giurisdizionali, ad opera di terzi e/o comunque per fatti non imputabili alle parti, l'accordo sottoscritto dovrà ritenersi risolto per impossibilità sopravvenuta senza che il Comune sia tenuto a versare alla Proponente indennizzi e/o risarcimenti e/o qualsivoglia somma e/o onere comunque denominati. In tale ipotesi, trovano applicazione le norme e le previsioni urbanistiche vigenti.

**9.3.** L'efficacia del presente accordo è risolutivamente condizionata alla mancata approvazione della variante urbanistica da parte del Comune.

Qualora la condizione risolutiva si verificasse, il presente accordo si risolverà senza che la Proponente possa vantare diritti e pretese nei confronti del Comune.

**9.4.** L'efficacia del presente accordo è altresì risolutivamente condizionata alla mancata realizzazione e mantenimento della destinazione d'uso a parcheggio della superficie definita dall'apposita Scheda Normativa n.54. Qualora la condizione risolutiva si verificasse, il presente accordo si risolverà senza che la Proponente possa vantare diritti e pretese nei confronti del Comune.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE.**

**10.1.** La Proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fin al loro completo assolvimento.

**10.2.** Gli obblighi assunti dalla Proponente con il presente atto, si trasferiscono anche ad eventuali acquirenti/cessionari e ciò indipendentemente da diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia alcuna nei confronti del Comune.

**10.3.** Il Comune, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 11/2004, acquisisce l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*codice delle leggi antimafia e delle misure di*

*prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.*

**ARTICOLO 11 – NORME INTEGRATIVE.**

**11.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni normative di cui alla L.R. n. 11/2004, alla L.R. n. 50/2012, L. n. 241/1990, nonché, ove compatibili, del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

**ARTICOLO 12 – SPESE.**

**12.1.** La Proponente assume tutti i costi inerenti e conseguenti alla stipula dell'accordo, ivi compresi quelli che potrebbero emergere a seguito di studi e verifiche e dando atto che gli stessi non incidono sull'equilibrio del beneficio tra interesse pubblico e privato.

**ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE.**

**13.1.** Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate, a norma dell'art. 133 d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

**13.2.** Per le restanti controversie la competenza spetta al Tribunale di Treviso.

**ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

14.1. La Proponente dichiara di essere informata in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizza il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali all'esecuzione degli impegni assunti con il presente atto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii..

\* \* \*

Allegati al presente Atto:

1. planimetria catastale con individuazione dell'area di intervento fuori scala;
2. Estratto PI Variante;
3. Scheda Normativa n. 54;

SUSEGANA, xx/yy/2026

per il Comune di Susegana

per NUOVA GARDEN S.R.L.

Geom. Eddy Dall'Anese

Sig. Roberto Grigolin